

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 20

Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni promosse per il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Tiepolo (1696 - 1996).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto, nella ricorrenza del terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Tiepolo, intende celebrarne la fama, promuoverne la conoscenza e valorizzare le testimonianze della sua opera e della civiltà artistica coeva esistenti nel territorio regionale.

Art. 2

Iniziative.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concorre, direttamente o in collaborazione con enti locali, università e istituzioni culturali del Veneto, alla definizione di un programma di iniziative articolato ed inteso alla realizzazione di mostre, convegni, seminari di studio, attività editoriale, cicli di conferenze ed itinerari artistici dedicati al Tiepolo e alla cultura figurativa ed architettonica veneta del settecento.

2. Nell'ambito dell'intesa tra la Regione e la Provincia ecclesiastica veneta stipulata ai sensi dall'articolo 37 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, sono altresì disposti interventi intesi a garantire la sicurezza, la tutela e valorizzazione dei capolavori artistici tiepoleschi conservati in edifici di culto al fine di assicurarne la più ampia fruibilità e accessibilità.

3. La Giunta regionale individua forme di intervento manutentorio, custodia e guardiania anche per periodi determinati e riferiti alla maggiore affluenza turistica.

Art. 3

Azione di coordinamento.

1. La Giunta regionale esercita un'azione di coordinamento e di raccordo nell'ambito delle manifestazioni celebrative di cui all'articolo 2 e promuove forme di collaborazione anche con altre amministrazioni regionali nonché

intese governative per gli aspetti di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riferimento:

- a) alla cura degli aspetti promozionali e di immagine;
- b) alla produzione di materiale informativo, e pubblicitario;
- c) alla pubblicazione di ricerche, saggi e documentazione, anche audiovisiva e su supporto informatico, di carattere scientifico, informativo e didattico.

Art. 4

Modalità realizzative.

1. In ordine agli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e gli aspetti organizzativi, finanziari, contabili e di controllo secondo la normativa vigente.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la Giunta regionale può altresì avvalersi dell'apporto scientifico di consulenti specialisti della materia nominati ai sensi dell'articolo 184 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Art. 5

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, quantificabili in 750 milioni di lire per l'anno 1996, si fa fronte mediante riduzione equivalente dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, della partita n. 3 del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale per le spese correnti", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1996 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70052 denominato "Interventi regionali per le celebrazioni promosse per il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Tiepolo" nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996, con lo stanziamento di 750 milioni di lire in termini di competenza e cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto al capitolo n. 7010, denominato "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze", dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996, nei limiti dello stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 luglio 1996, n. 20

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giancarlo Galan ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 aprile 1996, n. 24/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 aprile 1996, dove ha acquisito il n. 147 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 19 aprile 1996;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 giugno 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Anna Maria Leone, ha esaminato e approvato a maggioranza dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 giugno 1996, n. 6064;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 luglio 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 luglio 1996, n. 3226/21208/29, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività culturali.